



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio I - Gabinetto Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del C.N.VV. F

Oggetto: Permessi orari a recupero per vittime del dovere e familiari.

Si informa che l'art. 27, comma 6, del decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito in legge 24 aprile 2026, n.54, ha previsto a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari, anche superstiti, il riconoscimento di *"permessi orari a recupero per un numero massimo di diciotto ore annue non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza"*.

Il permesso viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza

Le ore di assenza per la partecipazione alle citate iniziative pubbliche sono retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente.

Premesso quanto sopra, si fa presente che, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del D.P.R. 7 maggio 2008 e ss.mm.ii., il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha, *"altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a permessi retribuiti per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge prevedono la concessione di permessi o congedi straordinari comunque denominati"*.

Nella fattispecie in esame, i permessi retribuiti usufruiti per la partecipazione a dette iniziative pubbliche devono essere recuperati dal dipendente entro il mese successivo secondo le modalità previste dall'art. 27, comma 3, del D.P.R. 7 maggio 2008 (permessi brevi), oppure scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore ai sensi dell'art. 17, comma 8, del medesimo D.P.R..

La Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse logistiche e strumentali è pregata di apportare eventuali integrazioni all'applicativo SIPEC in merito a questa nuova tipologia di permessi.

IL DIRETTORE CENTRALE

De Luca



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLA ORGANIZZAZIONE SINDACALE
CONAPO

OGGETTO: Nota dell'Organizzazione sindacale CONAPO prot. n. 74 del 18 maggio 2026,
relativa ai permessi orari per vittime del dovere e familiari.

In relazione alla nota sopra distinta di codesta Organizzazione sindacale del 18 maggio u.s.,
concernente l'oggetto, si comunica che la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha emanato in
data 20 maggio 2026 l'allegata circolare contenente chiarimenti in merito a permessi orari per
vittime del dovere e familiari.

IL CAPO DELL'UFFICIO
F. Labbate



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 18 Maggio 2026

Prot. 74/26

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Prefetto Maddalena DE LUCA

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott.ssa Floriana LABBATE

Oggetto: **Richiesta circolare applicativa art. 27 decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026 n. 54 – permessi orari per vittime del dovere e familiari.**

Il recente decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026 n. 54, all'art. 27, commi 6, 7 e 8, ha introdotto disposizioni che istituiscono la possibilità di fruizione di permessi orari da parte delle vittime del dovere e dei relativi familiari.

La norma prevede infatti al comma 6 che:

"Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere riconosciuti permessi orari a recupero per un numero massimo di diciotto ore annue non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza".

Il successivo comma 7 dispone che:

"Il permesso di cui al comma 6 viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza".

Il comma 8 stabilisce inoltre che:

"Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente".

Alla luce della nuova previsione legislativa il CONAPO chiede a codesto Dipartimento di emanare con sollecitudine una specifica circolare applicativa diretta a tutte le strutture dipendenti, al fine di garantire uniformità interpretativa e corretta applicazione dell'istituto su tutto il territorio nazionale, prevedendo altresì l'istituzione del nuovo permesso nella procedura delle assenze SIPEC.

Si resta in attesa e si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini


